

PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM. "AZIONI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADOLESCENZIALE E GIOVANILE - BANDO REGIONALE "PIEMONTE PER I GIOVANI" AI SENSI DELLA L.R. 6/2019" CON ENTI DEL TERZO SETTORE E ALTRI ENTI NON LUCRATIVI QUALIFICATI A COLLABORARE CON C.I.S.S. 38 ISCRITTI AL RELATIVO ELENCO – SEZIONE 2 "MINORI E FAMIGLIE E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE"
CIG

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

- Il **C.I.S.S. 38**, rappresentato dalla Presidente pro tempore Carla Boggio nella qualità di legale rappresentante, domiciliata presso la sede legale dell'Ente, sita in Cuornè (TO) Via Ivrea 100, Codice Fiscale e Partita IVA 07262240018, di seguito anche solo "*Amministrazione procedente*"

D'INTESA CON

- Il **C.I.S.S.A.C**, rappresentato dal Direttore pro tempore Graziella Benvenuti nella qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sita in Caluso (TO) Via San Francesco 2, Codice Fiscale e Partita IVA 07264440012

E

- l'**ETS** – - rappresentato da, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede a (...), in, P. IVA/C.F., iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero e iscritto all'Elenco Sezione 2 "Minori, famiglie e sviluppo della comunità educante" degli Enti del Terzo settore e altri enti non lucrativi qualificati a collaborare con C.I.S.S. 38, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore" [EVENTUALE] in associazione temporanea di imprese con (..... formalizzato in data .../.../....., come da ns. nota protocollo n. del .../.../.....)

- l'**ETS** – - rappresentato da, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede a (...), in, P. IVA/C.F., iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero e iscritto all'Elenco Sezione 2 "Minori, famiglie e sviluppo della comunità educante" degli Enti del Terzo settore e altri enti non lucrativi qualificati a collaborare con C.I.S.S. 38, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore" [EVENTUALE] in associazione temporanea di imprese con (..... formalizzato in data .../.../....., come da ns. nota protocollo n. del .../.../.....)

- l'**ETS** – - rappresentato da, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede a (...), in, P. IVA/C.F., iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero e iscritto all'Elenco Sezione 2 "Minori, famiglie e sviluppo della comunità educante" degli Enti del Terzo settore e altri enti non lucrativi qualificati a collaborare con C.I.S.S. 38, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore" [EVENTUALE] in associazione temporanea di imprese con (..... formalizzato in data .../.../....., come da ns. nota protocollo n. del .../.../.....)

Premesso che:

- con determinazione n. 196 del 12/05/2025, il C.I.S.S. 38 ha approvato l'Avviso per la formazione di un elenco in via sperimentale di Enti del terzo settore e altri enti non lucrativi qualificati a collaborare con C.I.S.S. 38

tramite gli istituti di cui agli artt. 55 e 56 del d. lgs. n. 117/2017 e altre forme di collaborazione, per la programmazione, la co-progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti e attività di interesse generale;

- con le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione del C.I.S.S. 38 n. 40 del 02.07.2025 e del C.I.S.S.A.C n. 37 del 10/07/2025 è stata approvata la sottoscrizione di un protocollo d'intesa finalizzato alla cooperazione stabile e integrazione delle attività e degli interventi tra i Consorzi con particolare riguardo a: le opportunità di finanziamento, progettazione condivisa e di amministrazione condivisa, nonché le progettazioni promosse da enti terzi, le risorse tecniche e amministrative, i servizi di formazione, consulenza, monitoraggio e valutazione, ricerca strategie, le iniziative di coprogrammazione, interventi e azioni congiunte su specifiche tematiche, lo sviluppo di forme di amministrazione condivisa;
- il Protocollo d'Intesa tra il C.I.S.S. 38 e il C.I.S.S.A.C è stato sottoscritto in data 14.07.2025;
- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.S. 38 n. 40 del 02.07.2025 è stata altresì approvata la partecipazione al bando della Regione Piemonte "Piemonte per i giovani", come primo ambito di sperimentazione del Protocollo di cui sopra, assumendone come C.I.S.S. 38 il ruolo di capofila;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito in data .../.../....., in esecuzione della determinazione n. ... del .../.../....., il C.I.S.S. 38 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti Attuatori tra i soggetti iscritti alla all'Elenco Sezione 2 "Minori, famiglie e sviluppo della comunità educante", con i quali co-progettare e poi realizzare azioni a favore della popolazione adolescenziale e giovanile - bando regionale "Piemonte per i giovani" ai sensi della L.R. 6/2019 azioni a favore della popolazione adolescenziale e giovanile - bando regionale "Piemonte per i giovani" ai sensi della L.R. 6/2019, nonché ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Richiamati

- la determinazione dirigenziale n. ... del .../.../..... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal C.I.S.S. 38 in data .../.../..... di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione di "azioni a favore della popolazione adolescenziale e giovanile - bando regionale "Piemonte per i giovani" ai sensi della L.R. 6/2019";
- i verbali del tavolo di co-progettazione e la proposta progettuale sottoscritta dalle Parti;
- la determinazione dirigenziale n. ... del .../.../..... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta progettuale formulata dal Tavolo di co-progettazione è stata ritenuta rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, ed è stata quindi assunta come progetto definitivo e parte integrante della presente Convenzione.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori degli interventi [EVENTUALE: e dei partecipanti alle rispettive Associazioni Temporanee di Scopo] ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;
- in ottemperanza alle buone prassi sulla tracciabilità finanziaria in merito a CIG e procedure di co-progettazione, si è proceduto all'acquisizione del CIG

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
- la Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali di cui alla deliberazione 17/2022;
- art. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- la legge regionale del Piemonte n. 7/2024
- la legge n. 328/2000 e s.m.i.
- la legge regionale n. 1/2004 e s.m.i.
- la D.G.R. della Regione Piemonte n. 79-2953 del 22 maggio 2006

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- la circolare n. 34/E del 21.11.2013 dell’Agenzia delle Entrate
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.
- la legge n. 124/2017 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato ad “azioni a favore della popolazione adolescenziale e giovanile - bando regionale “Piemonte per i giovani” ai sensi della L.R. 6/2019” indicati nella Proposta Progettuale elaborata all’interno del Tavolo di co-progettazione e approvata dall’Amministrazione precedente quale Progetto Definitivo in quanto risposta adeguata alle questioni poste dal tavolo di programmazione partecipata della sezione 2 “Minori e famiglie e sviluppo della comunità educante”.
3. Il Progetto definitivo è allegato alla Convenzione e ne rappresenta parte integrante.
4. I firmatari della presente Convenzione:
 - a) si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
 - b) assumono l’impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno mensili, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata sino al .../.../....., considerando che l’avvio delle attività è stato formalizzato con determinazione n. ... del .../.../.....;
2. Sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione, secondo quanto disposto all’art. 5 dell’Avviso Pubblico.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i Soggetti Attuatori mettono a disposizione le risorse dettagliate all’interno del Progetto Definitivo.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, il C.I.S.S. 38 mette a disposizione le seguenti risorse: Euro,.....
3. Il C.I.S.S. 38, il C.I.S.S.A.C e i Soggetti Attuatori sono comunemente impegnati nella ricerca e messa a disposizione di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento Progettuale posto a base della presente procedura. A tal fine, il C.I.S.S. 38 e il C.I.S.S.A.C potranno aderire, senza ulteriore procedura di evidenza pubblica, a richieste di partnership e proposte progettuali degli Enti partecipanti alla co-progettazione, anche in tempi successivi all’approvazione del Progetto definitivo ma prima del suo termine, qualora:
 - riguardino azioni relative al contesto territoriale del C.I.S.S. 38 e del C.I.S.S.A.C e ad interventi concernenti l’oggetto della presente Convenzione.

Qualora il C.I.S.S. 38 e il C.I.S.S.A.C, durante la vigenza del Progetto, reperiscano ulteriori risorse proprie per il sostegno e la valorizzazione delle azioni progettuali, potrà destinarle ai soggetti sottoscrittori della Convenzione in ogni forma consentita dalla legge, comprese quelle connesse alle modifiche progettuali di cui all’art. 12 dell’Avviso.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.
2. Ciascun Soggetto Attuatore individuerà un referente del progetto che si coordinerà con il referente del C.I.S.S. 38 nella fase attuativa del Progetto.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
5. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

1. A tutela degli interessi pubblici del C.I.S.S. 38, i Soggetti Attuatori provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.
2. I Soggetti Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che C.I.S.S. 38 è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, i Soggetti Attuatori, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, dovranno presentare copia della polizza/e assicurativa o, in alternativa, apposita dichiarazione della Compagnia di assicurazioni presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio in esame.

Il C.I.S.S. 38 è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

1. In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, il C.I.S.S. 38 riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 3, i seguenti contributi per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell'allegato Progetto Definitivo:

AZIONE	ETS e attività di competenza	Importo contributi
..... <i>per</i>	€.....,...
..... <i>per</i>	€.....,...
..... <i>per</i>	€.....,...

..... <i>per</i>	€.....,...
..... <i>per</i>	€.....,...
 <i>per</i>	€.....,...
TOTALE		€,...

2. Tali contributi verranno corrisposti in base a quanto previsto in art. 14 della presente Convenzione sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali, a fronte della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativo-gestionale.

3. I Soggetti Attuatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C:

- Per quanto riguarda l'Ente Attuatore – - IBAN
- Per quanto riguarda l'Ente Attuatore – - IBAN
- Per quanto riguarda l'Ente Attuatore – - IBAN

4. Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibili.

Art. 7 – Divieto di cessione

1. È fatto divieto ai Soggetti Attuatori di attivare collaborazioni e partnership diverse da quelle stabilite dalla presente Convenzione, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al C.I.S.S. 38.

Art. 8 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività, oggetto della convenzione

1. Il C.I.S.S. 38 assicura il monitoraggio e la rendicontazione sulle attività svolte dai Soggetti Partner Attuatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

2. Ai fini della comunicazione, del monitoraggio e della rendicontazione delle attività, i Soggetti Partner Attuatori dovranno rispettare quanto previsto dall'articoli 13 e 14 dell'Avviso di co-progettazione di cui trattasi

3. Il C.I.S.S. 38 si impegna a comunicare aggiornamenti e/o eventuali integrazioni rispetto alle modalità di monitoraggio e rendicontazione a cui saranno tenuti gli EAP.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, i Soggetti Partner Attuatori assumono la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati nell'ambito delle rispettive azioni in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al C.I.S.S. 38.

Art. 10 – Risoluzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave

inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Attuatore, il C.I.S.S. 38 liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Soggetto Attuatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto Attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

3. Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico per la formazione di un elenco in via sperimentale di Enti del Terzo settore e altri enti non lucrativi qualificati a collaborare con C.I.S.S. 38 tramite gli istituti di cui agli artt. 55 E 56 del d.lgs. n. 117/2017 e altre forme di collaborazione, per la programmazione, la co-progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti e attività di interesse generale (Det. C.I.S.S. 38 n. 196 del 12/05/2025), costituisce clausola risolutiva espressa la cancellazione dalla rispettiva sezione dall'Elenco.

4. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del C.I.S.S. 38, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 11 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 12 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione è competente il Foro di Ivrea.

Art. 13 – Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico del richiedente.

Art. 14 – Allegati

1. La presente Convenzione è redatta in originale in formato digitale. Il Progetto Definitivo e relativo piano finanziario sono allegati e sono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- verbali del responsabile di procedimento e dei lavori del tavolo di co-progettazione;
- determina di conclusione del procedimento, avvio delle attività e approvazione del progetto definitivo.

FIRME

Per il C.I.S.S. 38
Il legale rappresentante
Carla BOGGIO

(firmato digitalmente)

Per il C.I.S.S.A.C
Il legale rappresentante
Graziella BENVENUTI

(firmato digitalmente)

I sottoscritti, nella qualità di Legali Rappresentanti o persone delegate con poteri sostitutivi dei Soggetti Attuatori, dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiarano di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11).

Il legale rappresentante di ...
[Nome COGNOME]

(firmato digitalmente)

Il legale rappresentante di ...
[Nome COGNOME]

(firmato digitalmente)

Il legale rappresentante di ...
[Nome COGNOME]

(firmato digitalmente)